

## **TI\_GERICHTE 12.2000.78 vom 15. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.78)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.78 du 15 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.78 del 15 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep . 1988 p. 421 e seg.); che con l'appello che qui ci occupa l'appellante si aggrava sostanzialmente contro due generi di dispositivi della sentenza penale: da un lato, contestando il dispositivo N. 4, censura la decisione di risarcimento alle altre parti civili; dall'altro, impugnando i dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12, insorge contro decisioni con cui veniva ordinata la restituzione di determinati oggetti o importi alle parti civili ai sensi dell'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS (dispositivo N.

#### **E. 7**

e 8, cfr. sentenza penale p. 68), la confisca di determinati beni e la loro assegnazione alle parti civili in virtù dell'art. 59 n. 1 cpv. 2 CPS (dispositivo N. 10, cfr. sentenza penale p. 70-72) rispettivamente il mantenimento (dispositivo N. 9, cfr. sentenza penale p. 69 e 70) o il non mantenimento (dispositivo N. 12, cfr. sentenza penale p. 70) del sequestro conservativo su beni patrimoniali giusta l'art. 59 n. 2 cpv. 3 CPS; che ai fini dell'appellabilità è determinante che la decisione rispettivamente un dispositivo comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti così che lo stesso tocchi in qualche modo i diritti delle parti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni ( Cocchi/Trezzini , CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad appellare la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente nel dispositivo, le proprie domande ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 6 ad art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo unicamente nei confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare rispettivamente violare i loro diritti ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., m. 8 ad art. 307); che, stanti queste premesse, ci si potrebbe innanzitutto chiedere se l'appellante sia o meno legittimata a contestare il dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453), mediante il quale altre parti civili sono state riconosciute creditrici di determinati importi nei confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a titolo di risarcimento; che sulla base delle considerazioni giurisprudenziali appena esposte ciò dovrebbe senz'altro essere il caso; che la questione non necessita tuttavia di essere risolta in modo definitivo, atteso che nel merito non vi è comunque ragione per riformare quel dispositivo; che la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l'atto illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l'applicazione dell'art. 41 CO siano adempiute ( Gross , Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser , Die

aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr. pure IICCA 6 febbraio 1998 in re C./S.), così che la legittimazione attiva delle parti civili oggetto del dispositivo qui impugnato e la legittimazione passiva dei due amministratori non possono essere messe in discussione; che l'appellante non ha per altro contestato -a ragione- che le premesse per far capo a tale normativa fossero in concreto adempiute: il reato di truffa costituisce infatti pacificamente un illecito civile ( Brehm , Berner Kommentar, 1998, N. 37 ad art. 41 CO); l'agire doloso da parte degli amministratori condannati è manifesto, mentre è incontestabile che il loro comportamento abbia comportato a quelle parti civili un danno -il cui ammontare corrisponde in sostanza alle somme da esse effettivamente versate, dedotti gli eventuali rimborsi e/o prelievi per disinvestimenti (sentenza p. 66)- e che tale danno si lasci effettivamente ricondurre all'agire delittuoso, nel senso che il loro agire è stato adeguatamente causale per il suo insorgere; che in ogni caso l'eventuale accoglimento della richiesta di riforma del dispositivo N. 4 formulata dall'appellante -comunque da negarsi per i motivi ampiamente esposti in precedenza- si ridurrebbe ad un vuoto esercizio di forma nella misura in cui nel contempo non fosse possibile modificare anche i dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12 della sentenza penale concernenti le restituzioni, confische ed assegnazioni nonché i sequestri dei beni patrimoniali rinvenuti; che infatti, in quanto rivolto contro questi ultimi dispositivi, l'appello è manifestamente irricevibile, in quanto l'oggetto del contendere -ovvero la questione circa l'applicazione dell'art. 59 CPS- non è di natura civile (come stabilito da questa Camera, con riferimento anche all'art. 60 CPS, in IICCA 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd., sentenza confermata dal Tribunale federale con giudizi ICCTF del 24 giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996; cfr. pure IICCA 6 dicembre 1996 in re N. e Ilcc./P. e Ilcc.), per cui la relativa contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera; che già sotto l'egida del precedente diritto (art. 58 e 60 v.CPS) la giurisprudenza cantonale aveva stabilito che eventuali contestazioni sull'applicazione di dette norme dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze civili, l'appello alla Camera civile essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di risarcimento ( Rep . 1984 p. 424); che lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate sull'art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto di reato, e quelle fondate sull'art. 60 v.CPS, che invece regolava la pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell'art. 58 v.CPS costituiva una misura presa nell'interesse dell'ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall'altra, la pretesa fondata sull'art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico ( DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c e 3d con rif.); d'altro canto nemmeno la restituzione ordinata ai sensi dell'art. 59 v.CPS era finalizzata al soddisfacimento di pretese di diritto civile, ma perseguiva finalità di natura pubblica ( DTF 91 IV 166 cons. 1); che con l'introduzione dei nuovi art. 58 e segg. CPS, in vigore dal 1° agosto 1994 e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF 24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; DTF 122 IV 367 e seg.; Piotet , Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50); che, anzi, il Tribunale federale, dopo aver riassunto la giurisprudenza in materia, ha recentemente riconosciuto che la contestazione circa l'applicazione degli art. 58 e segg. CPS non era di natura civile, ma atteneva al diritto penale federale materiale, dal che la necessità di far capo, se del caso, al rimedio del ricorso

per cassazione ( DTF 122 IV 372); che la dottrina considera parimenti non di natura civile, ma di natura penale ( Corboz , Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 134 e seg. ed in particolare p. 156 con numerosi rif.) o comunque di diritto pubblico ( Schmid , Kommentar Einziehung-Organisiertes Verbrechen-Geldwäscherei, Zurigo 1998, Vol. I, N. 66 ad art. 59 CPS, riferito in particolare all'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS) i dispositivi che hanno per oggetto gli art. 58 e segg. CPS, che di conseguenza vanno semmai censurati con gravami di natura penale ( Schmid , op. cit., N. 96 ad art. 58 CPS, N. 72 e 155 ad art. 59 CPS, N. 9 ad art. 60 CPS); che l'impugnativa in questione nella misura in cui è ricevibile deve pertanto essere respinta, mentre ovviamente è irrilevante il fatto che alcune parti appellate possano aver postulato l'accoglimento parziale del gravame; che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico dell'appellante, del tutto soccombente, con l'obbligo di rifondere alle controparti un'indennità ripetibile (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC); che appare tutto sommato equo assegnare congrue ripetibili (fr. 500.--) alle parti che hanno postulato la reiezione del gravame, riconoscere ripetibili ridotte (fr. 250.--) a quelle che hanno postulato il suo parziale accoglimento rispettivamente la sua reiezione con riferimento solo ad alcuni dispositivi e per il resto hanno postulato la sua reiezione oppure si sono rimessi al giudizio di questa Camera, e non assegnare invece ripetibili alle parti che hanno rinunciato a formulare osservazioni rispettivamente che si sono interamente rimesse al giudizio della Camera: ovviamente, in presenza di osservazioni allestite per più parti -in un unico o in più allegati- dal medesimo patrocinatore, l'indennità ripetibile riconosciuta dovrà essere suddivisa per il numero delle parti rappresentate (art. 148 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. Il ricorso (recte: appello) 26 aprile 2000 della massa fallimentare di \_\_\_\_\_ in liquidazione fallimentare nella misura in cui è ricevibile è respinto . II. Le spese procedurali consistenti in a) tassa di giustizia

	fr. 2'000.-- b)
spese	fr. 1'000.--
Totale	fr. 3'000.-- già anticipate
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alle seguenti parti appellate:	
- _____	fr. 500.-- -
_____	fr. 500.--
_____	fr. 500.-- -
_____	fr. 500.-- -
	fr. 165.-- - _____
	fr. 165.-- -
_____	fr. 165.-- -
_____	fr. 165.-- -
_____	fr. 165.-- -
_____	fr. 250.-- -
_____	fr. 250.-- -
_____	fr. 125.-- -
_____	fr. 125.-- -
_____	fr. 125.-- -
_____	fr. 125.-- -
_____	fr. 500.-- _____ fr. 500.-- -
_____	fr. 500.-- -

_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	55.-- -	
_____	fr.	250.-- -	
_____	fr.	250.-- -	
_____	fr.	250.-- -	
_____	fr.	80.-- -	
_____	fr.	80.-- -	_____
	fr.	80.-- -	
_____	fr.	250.-- -	
_____	fr.	250.-- -	

III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Presidente della Corte delle Assise  
 criminali di Lugano, Giudice Agnese Balestra-Bianchi. Per la seconda Camera civile del  
 Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.